

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Comune di Aosta

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 25 maggio 2022

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Definizioni**

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Aosta e per esso l’“ufficio Sport” quale ufficio comunale competente;
- b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione o affidato in gestione a terzi, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per “affidamento in gestione”, il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per “concessione in gestione”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida a terzi la gestione di un impianto sportivo a rilevanza economica trasferendo i rischi di gestione del servizio all’affidatario;
- g) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- h) per “assegnazione in uso” le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico;
- i) per “Impianto sportivo privo di rilevanza economica”, quello improduttivo di utili o produttivo di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione;
- j) per “Impianto sportivo a rilevanza economica”, quello produttivo di utili;
- k) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto-

### **Articolo 2**

#### **Oggetto, finalità e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, disciplina le forme di utilizzo e di gestione:
  - a) degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta in gestione diretta ed esternalizzata;
  - b) degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta o della Regione Autonoma Valle d’Aosta adibiti a palestre scolastiche, al di fuori dell’orario scolastico, per attività compatibili con le strutture stesse.
2. L’uso pubblico degli impianti sportivi è finalizzato a consentire l’ottimale utilizzo di tutti gli impianti in argomento per la massima diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale, ciò facendo nell’interesse generale della collettività e con gestione improntata al rispetto dei principi generali di buon andamento e di imparzialità, di funzionalità, qualità e massima partecipazione, nonché dei criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative di interesse pubblico con particolare attenzione al settore giovanile, femminile e alle attività sportive paralimpiche;
- b. dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, con particolare riguardo a quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c. realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d. promuovere il coordinamento tra gli interventi previsti nel settore sportivo e quelli previsti nei settori educativo, socio-assistenziale e culturale;
- e. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- f. favorire l'integrazione tra le varie strutture ricercando sinergie operative;
- g. assicurare alle organizzazioni sportive, agli atleti e a tutti i cittadini la disponibilità di spazi funzionali ed adeguati sul piano delle tecnologie, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei materiali, tenendo conto delle vocazioni sportive locali e delle compatibilità ambientali;
- h. favorire ed incentivare un sempre maggiore coinvolgimento dell'associazionismo nell'organizzazione e nella pratica delle attività sportive;
- i. ottenere una conduzione economica degli impianti che ottimizzi funzionalmente l'utilizzo degli stessi in un'ottica di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa.

### **Articolo 3**

#### **Tipologie degli impianti sportivi comunali e correlate modalità d'uso e gestione**

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, possono essere gestiti secondo i seguenti modelli gestionali:
  - a) in gestione diretta, mediante l'opera di propri addetti amministrativi e tecnico-manutentivi;
  - b) in gestione indiretta, vale a dire esternalizzata, mediante affidamento della gestione e uso di un impianto sportivo a soggetto terzo, individuato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  - c) gestione condivisa, mediante elaborazione e sottoscrizione di apposite Convenzioni fra Enti Locali e/o Pubblici, a diverso titolo interessati all'erogazione e/o al mantenimento di un determinato servizio pubblico da erogare congiuntamente.
  
2. Le tipologie gestionali di cui al comma 1 sono disciplinate da idoneo provvedimento amministrativo concessorio che ne declina specificatamente modalità e condizioni giuridiche ed economiche dell'uso e/o gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri disposti dalla normativa vigente in materia.
  
3. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti procedure gestionali:
  - a) concessione in uso di spazi all'interno di un impianto, di natura temporanea/occasionale o continuativa/stagionale;
  - b) assegnazione in uso di palestre scolastiche;
  - c) affidamento in gestione;
  - d) concessione in gestione.

4. L'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico viene regolamentato attraverso accordi tra il competente ufficio Sport e le istituzioni scolastiche in base alla disponibilità degli spazi.

#### **Articolo 4** **Classificazione impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi sono classificati in:
  - a) impianti a rilevanza economica, quelli che non richiedono interventi dell'Amministrazione, poiché il loro costo di gestione è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, ovvero, quelli la cui gestione è in grado di sostenersi da sola e di produrre reddito (utile) compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico;
  - b) impianti privi di rilevanza economica, quelli che, a diverso titolo, richiedono un contributo da parte dell'Amministrazione, poiché per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui insufficienti a coprire i costi di gestione ovvero, quelli la cui gestione non è in grado di sostenersi da sola;
  - c) impianti afferenti ad istituti scolastici, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

#### **Articolo 5** **Individuazione impianti**

1. Gli Impianti sportivi, che allo stato assolvono funzioni di interesse generale, si distinguono secondo la forma gestionale prescelta in impianti a gestione diretta e a gestione indiretta.
2. La classificazione e l'individuazione degli Impianti Sportivi esistenti, nonché quelli di nuova costruzione o acquisizione e la dismissione degli stessi impianti si effettua con deliberazione di Giunta comunale.

### **TITOLO II** **CONCESSIONI IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI UN IMPIANTO SPORTIVO**

#### **Articolo 6** **Soggetti potenziali assegnatari degli spazi e tipologie di assegnazione**

1. I soggetti potenziali assegnatari degli spazi sono tutti i soggetti sportivi o altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) singoli o associati.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi è, di norma, concesso ai fini della pratica sportiva.
3. Eventuali richieste estemporanee, finalizzate ad un diverso utilizzo degli impianti sportivi, verranno di volta in volta esaminate dall'Amministrazione in base ai criteri di assegnazione di cui all'art. 8.
4. Le Concessioni possono essere richieste per l'utilizzo di uno o più impianti in base alle necessità del soggetto richiedente e per il numero di giorni e di ore allo stesso occorrenti, indicando, in ordine, il gradimento espresso relativamente all'assegnazione degli impianti messi a disposizione dall'Amministrazione, che siano compatibili con l'attività sportiva svolta.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, verrà data priorità, in sede di assegnazione degli spazi, alle richieste di utilizzo stagionale e/o temporaneo o occasionale avanzate da parte dei soggetti sportivi.
6. Per uso stagionale si intende, di norma, quello coincidente con la stagione agonistica ovvero, per determinati Impianti sportivi, con l'annata scolastica.
7. Per uso temporaneo, invece, si intende quello riferito a spazi che risultino disponibili, una volta assegnate le Concessioni in uso stagionale, ovvero che si rendessero liberi, o che risultassero tali, in via residuale, in corso d'anno o durante la stagione estiva.

## **Articolo 7**

### **Procedura per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi e correlate modalità di presentazione delle istanze**

1. La procedura di cui al presente articolo è improntata ad assicurare a organizzazioni sportive, atleti e a tutti i cittadini la disponibilità di spazi funzionali ed adeguati sul piano delle tecnologie, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei materiali, tenendo conto delle vocazioni sportive locali e delle compatibilità ambientali.
2. La modalità operativa maggiormente idonea a garantire adeguata trasparenza e pubblicità per la concessione in uso di spazi di natura continuativa/stagionale è individuata nella pubblicazione di apposito avviso pubblico da bandire almeno 45 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva – che, di norma, ha inizio, nei mesi di settembre/ottobre e fine nei mesi di maggio/giugno – (assegnando un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione delle istanze) e comprensivo dei seguenti elementi:
  - data di avvio e di conclusione dei termini per la ricezione delle istanze;
  - schede di declinazione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei singoli impianti sportivi oggetto di concessione, delle attrezzature ivi presenti, della compatibilità con le diverse discipline sportive, dei giorni e orari di fruibilità e di ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile e/o necessaria.
3. L'istanza per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi formulata da qualsiasi soggetto, individuale o collettivo, che ne abbia interesse, deve essere presentata mediante:
  - utilizzo di apposita modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Aosta, alla sezione Servizio "*amicoinComune*";
  - supporti equipollenti contenenti le medesime informazioni richieste nella modulistica di cui al punto precedente;
  - trasmissione all'Amministrazione tramite il Servizio denominato "*amicoinComune*" direttamente via PEC o posta raccomandata.
4. Al ricevimento della domanda l'ufficio Sport invierà al richiedente una comunicazione di avvio del procedimento che conterrà anche la sospensione dei termini dello stesso e l'indicazione che le domande per la stagione adveniente saranno trattate di norma entro la prima decade del mese di settembre di ogni anno solare.
5. Le Concessioni per l'utilizzo temporaneo o occasionale devono essere richieste tenendo in debita considerazione quanto disposto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

6. Le Istituzioni scolastiche che intendano acquisire una concessione per l'utilizzo stagionale di un impianto sportivo comunale non di propria pertinenza devono segnalare la propria esigenza al Dipartimento sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che dovrà occuparsi della raccolta delle istanze, dell'assenza di eventuali sovrapposizioni, e dell'inoltro coordinato al Servizio Manifestazioni e Sport del Comune di Aosta.
7. La sussistenza di debiti pendenti con l'Amministrazione è causa ostativa al rilascio delle concessioni in questione ai sensi del vigente regolamento comunale delle entrate.

## **Articolo 8**

### **Criteria per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi**

1. L'assegnazione di spazi in uso negli impianti sportivi viene garantita, senza riserva alcuna, alle Istituzioni Scolastiche in orario scolastico e/o nelle giornate utili allo svolgimento di attività curriculari in senso stretto (attività didattica di educazione fisica e/o motoria), pur non escludendo, in presenza di spazi disponibili, la possibilità di concessioni in favore dei soggetti sportivi e delle aggregazioni spontanee di cittadini a diverso titolo operanti.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Istituzioni Scolastiche non è escluso in orario extra-scolastico ancorché, in questi casi, sarà concesso in base ai criteri di seguito illustrati.
3. Per fornire all'ufficio comunale competente gli strumenti per elaborare il piano stagionale di assegnazione degli Impianti Sportivi, la Giunta provvede all'indicazione dei criteri di assegnazione prescelti, sulla base dell'elenco che segue, cui fare riferimento di anno in anno per il perseguimento di politiche dello sport mirate al raggiungimento di obiettivi specifici.
4. La Giunta dispone i suoi indirizzi attingendo, per intero o parzialmente, dai seguenti criteri, cui conferire ordine, priorità, scelta sulla base delle politiche da perseguire e degli obiettivi da raggiungere:
  - a) la natura giuridica del richiedente, scegliendo:
    - i soggetti sportivi quali le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive loro affiliate, nonché le Discipline Sportive Associate;
    - le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento di attività didattica di educazione fisica e/o motoria e/o attività di avvicinamento allo sport;
    - le aggregazioni spontanee di cittadini a diverso titolo operanti ed organismi associativi che in generale perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.
  - b) il principio di territorialità ovverossia la sede legale e quella operativa o la residenza in Valle d'Aosta, con scelta preferenziale per i soggetti con sede legale e operativa sul Comune di Aosta;
  - c) le caratteristiche e specificità tecniche dell'impianto sportivo e la sua idoneità rispetto all'attività richiesta, in conformità con le relative Schede Impianti da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale;
  - d) l'evidenza numerica degli utenti da soddisfare, attestata dal numero di atleti tesserati e dichiarati in istanza, con particolare riferimento al settore giovanile;
  - e) l'evidenza dell'attività svolta in ambito agonistico dal soggetto sportivo, attestata in *curriculum* dagli anni di svolgimento e dal volume complessivo dell'attività svolta nell'ultima stagione sportiva (partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive eccetera);

- f) l'utilizzo stagionale dell'impianto sportivo e, in via residuale, quello temporaneo o occasionale, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in materia di decadenza, sospensione, revoca e rinuncia;
  - g) la regolarità dei pagamenti relativi alla precedente stagione sportiva;
  - h) l'osservanza delle disposizioni del Regolamento circa le modalità di utilizzo degli impianti durante la precedente stagione sportiva;
  - i) l'osservanza della durata del provvedimento concessorio e l'effettiva rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari;
  - j) l'assegnazione degli spazi e delle fasce orarie, con equo soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, in favore dei giovani, attestata dal numero di categorie dichiarate (corrispondenti alle diverse età anagrafiche da indicare) ovvero dal numero di utenti dichiarati con le corrispondenti età anagrafiche di riferimento;
  - k) l'intensità di utilizzo della struttura risultante dal monte ore totale richiesto per ciascun impianto rispetto a quello disponibile e giustificata da una programmazione scritta delle attività da espletare. Le ore verranno assegnate, tenuto conto del monte ore richieste e del monte ore disponibili, con l'applicazione di un criterio proporzionale, con eventuali correttivi da valutarsi caso per caso;
  - l) l'eventuale richieste da parte di gestori di impianti sportivi comunali o associazioni sportive ad essi riconducibili verranno accolte con riserva sulla base della disponibilità residuale delle ore.
5. Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, con le specifiche deliberate con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
6. Con riferimento ai soggetti di cui al punto 3, lett. a), in linea con i recenti interventi normativi finalizzati al sempre maggiore coinvolgimento degli Enti del Settore nell'affidamento dei servizi sociali previsti dalla L.328/2000, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si prevede un'assegnazione prioritaria di spazi in favore dei soggetti coinvolti in procedure di co-progettazione.
7. Le assegnazioni vengono concesse cercando di consentire lo svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento nel medesimo impianto o plesso sportivo.
8. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Dirigente può stabilire limiti minimi e massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.
9. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi sono stabilite annualmente con provvedimento adottato dalla Giunta comunale.

## **Articolo 9**

### **Formalizzazione dell'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi**

1. La procedura di cui all'art. 7 si conclude attraverso l'adozione di un provvedimento (Concessione), firmato, di norma, digitalmente tra le parti, che acquista validità al momento della sua consegna (munita di segnatura di protocollo e indicazione di firma digitale) al Concessionario tramite PEC o, in subordine, tramite posta elettronica ordinaria o, in via residuale, tramite consegna a mano con contestuale sottoscrizione di copia per ricevuta.

2. Ove l'Amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento viene concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. Il provvedimento concessorio viene rilasciato previa sottoscrizione dello stesso a cura del legale rappresentante del Concessionario in uso, salvo delega alla firma - dallo stesso espressa per iscritto - in capo a soggetti statutariamente autorizzati.
4. La mancata sottoscrizione ovvero il mancato ritiro del provvedimento di Concessione non dà luogo all'autorizzazione ivi contenuta e pertanto, non espleta i suoi effetti in favore del richiedente, pena, nel termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione per il ritiro, la decadenza del titolo e della correlata assegnazione.
5. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata ovvero al periodo circoscritto dettagliato nel provvedimento di Concessione in uso.
6. L'Amministrazione ha facoltà, tramite propri funzionari, di effettuare senza preavviso qualunque verifica circa l'attuazione e il mantenimento degli impegni assunti dal Concessionario a seguito del rilascio del titolo abilitativo, ivi compresa la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari.

#### **Articolo 10**

##### **Presenza in consegna e restituzione dell'impianto**

1. L'impianto viene messo nella disponibilità del Concessionario mediante rilascio del provvedimento concessorio presso l'ufficio Sport, con contestuale consegna delle relative chiavi di cui il medesimo si rende personalmente responsabile e garante.
2. Il rilascio delle chiavi avverrà previo deposito in copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 20.
3. La struttura viene messa nella disponibilità del Concessionario in condizioni di efficienza. I locali ed i beni complessivamente assegnati – se non diversamente comunicato dal Concessionario nel termine perentorio di giorni 3 dalla consegna del provvedimento – si ritengono adeguati all'attività di competenza ed in condizioni idonee allo svolgimento della medesima.
4. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, nel solo caso di gestione esternalizzata, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto concessorio.
5. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca, recesso anticipato o risoluzione della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al Comune nello stesso stato in cui è stato affidato, libero da persone o cose non di proprietà dell'Ente.
6. Il Comune, con sospensione temporanea del titolo, si riserva di:
  - disporre dell'impianto e delle pertinenze concesse, di concerto con il Concessionario, in caso di manifestazioni organizzate, promosse, patrocinate, sostenute e/o partecipate dall'Amministrazione comunale, ovvero ritenute d'interesse pubblico per la medesima;

- di sospendere l'uso dell'impianto in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse ovvero per causa di forza maggiore ed ove lo stesso non sia agibile (es. manutenzioni straordinarie) per qualunque ragione ad insindacabile giudizio dell'ufficio comunale competente.

### **Articolo 11**

#### **Effettivo utilizzo, impossibilità di utilizzo momentaneo e rinuncia degli spazi assegnati**

1. I soggetti assegnatari degli spazi di utilizzo degli impianti ne devono prendere possesso e devono rilasciarli entro i termini fissati dalla relativa concessione.
2. Rinunce agli spazi assegnati dovranno essere richieste/i per iscritto, con preavviso di giorni 3 antecedenti all'evento, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, prevista dal successivo art. 18, per consentire al Comune di riorganizzare i servizi afferenti all'uso degli impianti e saranno concesse/i, se accoglibili, dall'Ufficio comunale competente.
3. Gli spazi inutilizzati o successivamente resi disponibili sono assegnati in uso sulla base delle ulteriori richieste ricevute, in primis rispetto alle richieste pervenute per l'uso stagionale e, a seguire, per le richieste pervenute per l'uso temporaneo.
4. In caso di rinuncia parziale nell'ambito di una concessione rilasciata per l'utilizzo stagionale, per le porzioni di concessione che, sulla base delle previsioni della Giunta comunale, risultino a pagamento, la mancata comunicazione della rinuncia nel termine di giorni 3 antecedenti all'evento, comporterà l'addebito della quota prevista.
5. Al termine del periodo di durata della concessione stagionale verranno conteggiate le ore complessive di rinuncia parziale richieste dal concessionario. Qualora la relativa entità dovesse superare la soglia del 20% delle ore complessive oggetto di concessione, tale circostanza darà luogo a un'attenta valutazione da parte dell'ufficio Sport circa l'opportunità di concedere ampi spazi temporali in occasione delle richieste per le successive stagioni sportive.
6. Il Concessionario ha facoltà di chiedere variazioni alla Concessione a lui rilasciata in qualsiasi momento.
7. Un numero eccessivo di richieste di variazione in corso di stagione – di norma superiori a 5 – darà luogo a un'attenta valutazione da parte dell'ufficio Sport circa l'opportunità di concedere ampi spazi temporali in occasione delle richieste per le successive stagioni sportive.
8. Al titolare di concessione per l'utilizzo stagionale di un impianto sportivo può essere chiesto, in caso di non utilizzo o per ragioni di particolare interesse pubblico, il nulla osta all'uso da parte di un altro soggetto che ne faccia domanda; in tale caso l'eventuale mancato pronunciamento di nulla osta dovrà essere corredato da adeguata documentazione che comprovi l'effettivo utilizzo della struttura nel giorno e nell'orario oggetto della domanda.

### **Articolo 12**

#### **Divieto di subconcessione**

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione, pena la revoca immediata della stessa disposta che verrà disposta d'ufficio.

2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dell'Amministrazione comunale concedente, dietro motivata richiesta.

### **Articolo 13**

#### **Custodia**

1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature nei giorni e nelle ore concessi, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

### **Articolo 14**

#### **Diritti e obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario ha diritto all'uso pieno ed esclusivo, ai sensi dell'art. 1021 del CC, del bene (impianto sportivo) concesso, nella sua interezza, nei giorni e nelle ore concessi, e ne assume la responsabilità civile, nonché quella penale ove, nell'ambito delle attività esercitate, si verificassero situazioni illecite di tale rilevanza, con ciò esonerando l'Amministrazione concedente da ogni conseguente pregiudizio o danno.
2. Il Concessionario deve fruire dell'Impianto sportivo, attenendosi per l'uso dell'impianto al presente Regolamento e alle *"Norme d'uso e di comportamento per la fruizione degli impianti sportivi comunali"* da approvarsi con provvedimento dirigenziale.
3. Più specificamente, il Concessionario ha l'obbligo di presidiare l'impianto sportivo nei giorni e nelle ore a lui concessi e di esercitare la dovuta vigilanza nei confronti degli atleti, del pubblico e di chiunque acceda alla struttura, nonché di porre in essere tutte le misure necessarie e possibili allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità dell'impianto stesso.
4. È compito del Concessionario vigilare, altresì, affinché, nell'ambito delle porzioni orarie in cui l'impianto sportivo è nel suo possesso, siano rispettate, da parte degli atleti, del pubblico e di chiunque acceda alla struttura, tutte le norme di legge di qualsiasi livello, assumendosi la piena responsabilità di ogni violazione commessa nel periodo di sua competenza e dei relativi effetti.
5. Egli deve provvedere al reperimento di tutta la documentazione che dovesse risultare necessaria (es. eventuale verbale della Commissione di Vigilanza, permessi SIAE, omologazione/i a fini sportivi, ecc.), con oneri a proprio esclusivo carico, e del personale necessario alla gestione dell'attività (con e senza la presenza di pubblico).
6. Il Concessionario è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito dell'attività autorizzata ovvero prima, durante e dopo gli allenamenti e gli incontri.
7. È compito del Concessionario garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e di comportamento di cui alla normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza contenute del D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza e verificare gli adempimenti relativi agli aspetti di *Safety & Security*.
8. Il Concessionario si impegna al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) nel trattare i dati personali dei fruitori del servizio concesso/affidato.

9. Il concessionario deve disporre di adeguate coperture assicurative.
10. Previa autorizzazione dell'ufficio Sport, il Concessionario ha facoltà di esporre materiale pubblicitario nelle aree e nelle frazioni temporali a lui assegnate attraverso l'installazione di manifesti, striscioni o pannelli, nell'osservanza della normativa comunale vigente (*"Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"*, con specifico riferimento all'articolo 24bis "Impianti sportivi comunali") e a condizione di puntuale rimozione al termine di ogni spazio temporale assegnato.

### **Articolo 15** **Obblighi dell'Amministrazione concedente**

1. Sono a carico dell'Amministrazione concedente la pulizia ordinaria e la manutenzione degli impianti sportivi a gestione diretta a chiunque concessi; eventuali deroghe in tal senso saranno oggetto di singole pattuizioni che possono trasferirne l'adempimento al Concessionario a fronte di eventuali benefici.
2. Sono demandati a separati accordi tra le parti eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto alle operazioni di pulizia ordinariamente poste in capo all'Amministrazione che si rendessero necessarie a seguito di eventi straordinari o per effetto di norme di legge.
3. Tutte le attività di ordinaria manutenzione, necessarie a mantenere gli Impianti sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e, più in generale, di buona conservazione in ogni loro parte e nel tempo, sono eseguite dall'Amministrazione comunale, anche in corso di validità delle Concessioni rilasciate, in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste.
4. Tutte le attività di manutenzione straordinaria che si rendano necessarie sono di norma eseguite dall'Amministrazione comunale nei periodi di chiusura degli impianti; esse possono essere eseguite anche in corso di validità delle Concessioni rilasciate solo nel caso in cui si verificassero situazioni di sopravvenuta necessità di esecuzione di opere che non risultino rinviabili senza che ciò possa costituire pericolo per l'incolumità e la salute degli utenti, del pubblico o di altri.

### **Articolo 16** **Norme d'uso e di comportamento**

1. Il Concessionario deve, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, redigere e produrre al Servizio Manifestazioni e Sport del Comune di Aosta per la sua approvazione, un elaborato che, in relazione alla propria organizzazione, si configuri quale adattamento personalizzato del documento *"Norme d'uso e di comportamento per la fruizione degli impianti sportivi comunali"*, di cui al comma 2 dell'art. 14.
2. Tale documento deve contenere le misure minime per la sicurezza e la salute di chiunque acceda alla struttura e le modalità di fruizione; esso deve inoltre essere esposto in modo visibile all'interno dell'impianto sportivo concesso.

### **Articolo 17** **Decadenza, sospensione, revoca**

1. L'ufficio Sport dichiara la decadenza della Concessione nei seguenti casi:

- accertata modalità d’uso comportante possibile danno allo stato di funzionalità dell’impianto sportivo, dei suoi impianti, degli immobili che lo compongono, dei beni mobili messi in disponibilità e, in generale, del patrimonio comunale concesso;
  - sopravvenuta situazione di pericolo per l’incolumità e la salute degli utenti;
  - sopravvenuti motivi di interesse pubblico ritenuti prevalenti.
2. L’ufficio Sport sospende la Concessione nei seguenti casi:
- inadempienza nell’esecuzione di tutto quanto previsto a carico del Concessionario nella Concessione stessa;
  - procurato danneggiamento delle strutture e/o delle attrezzature concesse in uso;
  - effettuazione di attività non previste in Concessione o richiedenti particolare autorizzazione di cui sia stata omessa la domanda;
  - mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle somme dovute nell’ambito della Concessione rilasciata;
  - sopravvenuta necessità di esecuzione di opere di manutenzione non rinviabili senza che ciò possa costituire pericolo per l’incolumità e la salute degli utenti;
  - eventuali cause di forza maggiore.
3. La sospensione viene revocata al cessare delle condizioni che l’hanno causata.
4. L’ufficio Sport revoca la Concessione nei seguenti casi:
- reiterata inadempienza nell’esecuzione di tutto quanto previsto a carico del Concessionario nella Concessione stessa;
  - inadempienza nel pagamento delle somme dovute nell’ambito della Concessione rilasciata per le quali sia già stata emessa l’ingiunzione a seguito di morosità;
  - sopravvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni non veritiere e/o di dichiarazioni mendaci rilasciate dal Concessionario al momento della richiesta di Concessione e che ne abbiano determinato il rilascio;
  - inadempienza nell’esecuzione di quanto richiesto dall’Amministrazione (ripristini o risarcimenti) a seguito dell’accertamento di danneggiamento delle strutture e/o delle attrezzature concesse in uso;
  - sub-Concessione dell’impianto sportivo a terzi al di fuori delle eventuali previsioni contrattualmente stabilite;
  - accertato non-utilizzo dell’impianto sportivo concesso per l’utilizzo stagionale per almeno un mese continuativo;
  - accertata inosservanza delle norme igienico-sanitarie.

## **Articolo 18**

### **Sanzioni**

1. Ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.
2. A seguito di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Comune diffida l’utilizzatore o il concessionario mediante una contestazione scritta, assegnando il termine di cinque giorni per adempiere, fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore o del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

3. Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione o la concessione.
4. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, a suo giudizio insindacabile, in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente o il gestore nulla possa eccepire o pretendere.

**Art. 19**  
**Recesso dalla concessione in uso**

1. Il Concessionario può recedere anticipatamente con preavviso di almeno mesi 2 dalla concessione, dandone comunicazione in forma scritta all'Ufficio Sport tramite PEC o lettera raccomandata.
2. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui al comma precedente, è prevista, sempre previa comunicazione in forma scritta, a favore dell'Ente pubblico concedente.

**Articolo 20**  
**Assicurazioni**

1. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza delle attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione dal proprio personale, dai soci o da altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata copertura assicurativa RCT verso terzi e prestatori d'opera.
3. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
4. Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere depositata presso il Servizio Manifestazioni e Sport prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.

**Articolo 21**  
**Pagamenti**

L'individuazione delle quote contributive a carico degli utenti dei servizi a domanda individuale avviene annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DI IMPIANTI SPORTIVI**

**Articolo 22**

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.

**TITOLO IV**  
**GESTIONE E USO DI IMPIANTI A GESTIONE CONDIVISA**

**Articolo 23**

1. La gestione degli Impianti sportivi oggetto del presente titolo avviene nelle modalità di cui all'art. 104 della L.R. 54/1998 e ss.mm.ii.

**TITOLO V**  
**RICORSO A PROCEDURE DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE**

**Articolo 24**

1. In linea con i recenti interventi normativi, il Comune di Aosta promuove nel settore dello Sport e per la gestione degli impianti sportivi, ove possibile, gli istituti della co-programmazione e co-progettazione disciplinati dall'art. 55 e seguenti del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 25**

1. Per ogni altro aspetto inerente alle attività sportive ed ai profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio *online*.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Aosta contenute in atti precedenti, incompatibili con le norme in esso contenute.